

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler                      Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner            Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi                      Massimo Moser  
Andrea Tinti                        Michael Schieder  
Stephanie Vigl                      Roberto Cainelli

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte                Iwan Gasser  
Thomas Sandrini

## Circolare

numero:	33i
del:	2021-03-23
autore:	Andrea Tinti

A tutti gli enti associativi interessati e ai Comuni nostri clienti

## Destinazione del 5 per mille 2021 dell'imposta IRPEF - Novità normative e prima scadenza del 12 aprile 2021 per i nuovi beneficiari

### 1 Introduzione

Anche nell'anno 2021 le persone fisiche possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale.

Recentemente<sup>1</sup> è stato **pubblicato l'elenco permanente** degli iscritti al riparto del 5 per mille 2021 per il **volontariato**<sup>2</sup> e le **associazioni sportive dilettantistiche**<sup>3</sup>, rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate e dal CONI sul proprio sito istituzionale. Tali elenchi comprendono gli enti che hanno presentato regolare domanda e dichiarazione sostitutiva gli anni passati e sono stati iscritti agli elenchi ad oggi. Si tratta delle liste aggiornate degli enti non tenuti a ripresentare annualmente richiesta e iscrizione o dichiarazione sostitutiva in assenza di variazioni.

Sono invece tenuti alla presentazione della domanda per l'accreditamento al riparto del 5% IRPEF 2021, **se interessati**, soltanto gli **enti di nuova istituzione o non presenti** nell'elenco permanente. La domanda va presentata per il 2021 entro il 12.4.2021:

- all'Agenzia delle Entrate, per gli enti del volontariato tramite l'apposito applicativo disponibile sul relativo sito Internet;
- al CONI, per le associazioni sportive dilettantistiche utilizzando l'apposito modulo e il software disponibile sul sito Internet del CONI / Agenzia delle Entrate.

Seguono al **punto 9** della presente circolare ulteriori indicazioni in merito a tale iscrizione per gli enti di volontariato e per le **associazioni sportive dilettantistiche**.

Informiamo inoltre che in seguito alla riforma del Terzo settore<sup>4</sup> un nuovo Decreto<sup>5</sup> ha previsto una **riforma dell'istituto del 5 per mille**. È stato quindi emanato il nuovo provvedimento attuativo del 5 per mille<sup>6</sup>, al fine di recepire in un testo aggiornato le novità intervenute nel corso degli anni. Tale Decreto abroga e sostituisce gran parte della precedente normativa<sup>7</sup>. Informiamo nei **punti 2 fino a 8** della presente circolare le principali disposizioni

1 Vedasi comunicato stampa Agenzia Entrate del 8.3.2021

2 <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-permanente-degli-enti-del-volontariato-accreditati-2021>

3 <https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html>

4 operata con il DLgs. 3.7.2017 n. 117

5 DLgs. 3.7.2017 n. 111

6 DPCM 23.7.2020

7 DPCM 23.4.2010, DPCM 7.7.2016

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), certificata E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

della nuova riforma citata.

## 2 Novità più importanti introdotte dalla riforma

Riportiamo brevemente che in seguito alle nuove norme citate qui sopra sono stati modificati<sup>8</sup> **i termini e le modalità di accreditamento** al riparto del contributo del 5 per mille nonché **i termini e le competenze** in materia di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal contributo. In particolare è stato previsto che

- a) la nuova istanza di accreditamento contenga già l'autocertificazione sul possesso dei requisiti (non dovrà più essere presentata separatamente dal rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in capo all'ente dei requisiti che danno diritto al contributo)
- b) le associazioni sportive dilettantistiche rivolgeranno la richiesta di accesso al contributo direttamente al CONI; di conseguenza per il 2021, a differenza degli anni precedenti, le associazioni sportive utilizzeranno modello e software distinti da quelli degli enti del volontariato
- c) il termine per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille è stato fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, per il 2021 l'istanza di accreditamento dovrà essere trasmessa entro **il 12 aprile 2021** in quanto il 10 aprile cade di sabato
- d) la **pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti** per gli enti del volontariato avviene ad opera dell'Agenzia delle entrate e per le associazioni sportive dilettantistiche dal CONI sui rispettivi siti istituzionali.

## 3 I possibili destinatari

I possibili soggetti destinatari del 5 per mille sono i seguenti<sup>9</sup>:

- sostegno delle attività sociali svolte dal **Comune** di residenza del contribuente; Nota: i Comuni non devono adempiere all'obbligo di iscrizione nelle liste dei beneficiari
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che: siano affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizionifisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
- sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società
- finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università
- finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli artt. 12 e 12-bis del DLgs. 502/92, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca

<sup>8</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 17 settembre 2020

<sup>9</sup> Art. 1 del DPCM 23.7.2020

traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.

### ***Disciplina transitoria per gli enti del Terzo settore***

Le disposizioni di cui al precedente paragrafo, relativo al sostegno degli enti del Terzo settore, avranno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Fino a tale anno il 5 per mille potrà continuare a essere destinato al sostegno:

- degli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)<sup>10</sup>
- delle associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei registri nazionale, regionali edelle Province autonome di Trento e Bolzano<sup>11</sup>
- delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS<sup>12</sup> assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici<sup>13</sup> nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette<sup>14</sup>.

## **4 Accreditoamento presso le Amministrazioni competenti**

Per accedere al riparto del 5 per mille, i suddetti soggetti, **esclusi i Comuni**, devono essere accreditati presso le Amministrazioni competenti<sup>15</sup> vale a dire:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS;
- il Ministero dell'università e della ricerca, per le università e gli enti della ricercascientifica;
- il Ministero della salute, per gli enti della ricerca sanitaria;
- il CONI, per le associazioni sportive dilettantistiche;
- l'Agenzia delle Entrate, per gli enti del volontariato, le ONLUS, le APS e le altre associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei previsti settori, fino all'operatività del RUNTS.

L'accreditoamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie.

## **5 Procedura di accreditoamento**

In generale, è previsto che<sup>16</sup>:

- la domanda di accreditoamento deve essere presentata all'Amministrazione competente, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito prodotto informatico, entro il 10 aprile;

<sup>10</sup> di cui all' art. 10 del DLgs. 460/97

<sup>11</sup> previsti dall' art. 7 della L. 383/2000

<sup>12</sup> di cui all' art. 10 co. 1 lett. a) del DLgs. 460/97:

<sup>13</sup> Di cui all'art. 23 ,comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

<sup>14</sup> di cui all'art. 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

<sup>15</sup> Art. 2 del DPCM 23.7.2020

<sup>16</sup> Artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del DPCM 23.7.2020

- entro il 20 aprile l'Amministrazione pubblica sul proprio sito web l'elenco "provvisorio" degli enti iscritti;
- entro il 30 aprile, il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori;
- l'elenco "definitivo" degli iscritti è pubblicato entro il 10 maggio.

L'accreditamento esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione<sup>17</sup>.

## 6 Formazione e controllo dell'elenco permanente

È stabilito che<sup>18</sup>:

- ciascuna Amministrazione competente pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate;
- il rappresentante legale dell'ente beneficiario deve comunicare all'Amministrazione competente le **variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi 30 giorni**;
- in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi 30 giorni, deve sottoscrivere e trasmettere all'Amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente;
- ciascuna Amministrazione effettua controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto del 5 per mille e la cancellazione dall'elenco permanente;
- ciascuna Amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica sul proprio sito, entro il 31 dicembre, l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi; gli elenchi sono trasmessi, entro la stessa data, all'Agenzia delle Entrate ai fini del riparto della quota del 5 per mille.

Qualora il contributo derivante dal 5 per mille sia stato indebitamente percepito in carenzadei requisiti, si applicano le disposizioni relative al recupero delle somme non spettanti<sup>19</sup>.

## 7 Obblighi di rendicontazione da parte dei beneficiari

I soggetti beneficiari del 5 per mille devono redigere un apposito rendiconto<sup>20</sup>:

- dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle Amministrazioni competenti;
- accompagnato da una relazione illustrativa;
- entro un anno dalla ricezione degli importi.

Se sono stati percepiti importi pari o superiori a 20.000 euro, i rendiconti e le relative relazioni devono essere trasmessi:

- all'Amministrazione competente che ha erogato le somme, per consentirne il controllo;
- a tale fine, la medesima Amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa;
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro compilazione.

I soggetti che hanno percepito importi inferiori a 20.000 euro, invece:

- non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione,

17 Art. 8 co. 1 del DPCM 23.7.2020

18 Artt. 8 e 9 del DPCM 23.7.2020

19 Art. 17 del DPCM 23.7.2020

20 Ai sensi dell' art. 16 del DPCM 23.7.2020

- che dovrà avvenire solo inseguito ad apposita richiesta dell'Amministrazione competente;
- devono conservare tali documenti per 10 anni.

Le Amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni, anche:

- a campione;
- presso le sedi degli enti beneficiari.

## 8 Obblighi di pubblicazione da parte dei beneficiari

I soggetti beneficiari devono<sup>21</sup> inoltre pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione all'Amministrazione erogatrice, dandone comunicazione all'Amministrazione stessa entro i successivi 7 giorni.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo di pubblicazione, anche a seguito di diffida ad adempiere entro 30 giorni, l'Amministrazione competente irroga una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito<sup>22</sup>.

## 9 Iscrizione negli elenchi 2021 degli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche - approfondimento

Tali enti intendono richiedere per la **prima volta** l'accesso al beneficio per l'anno 2021 e **non sono già inseriti** nell'elenco permanente l'istanza di iscrizione nell'elenco rispettivo deve essere fatta entro il 12.4.2021.

L'iscrizione può essere effettuata solo elettronicamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia, secondo le modalità di accesso indicate nell'**apposita** sezione "Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate" sul sito dell'Agenzia delle Entrate<sup>23</sup>. Il **software** necessario a questo scopo è stato recentemente reso disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate<sup>24</sup>.

Ai fini dell'accreditamento degli **enti del volontariato** resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (vedi punto 3). Pertanto, gli enti del volontariato presentano l'istanza di accreditamento per l'anno 2021 all'Agenzia delle Entrate in modo telematico<sup>25</sup>.

Per l'accreditamento delle associazioni sportive **dilettantistiche**<sup>26</sup> è competente il CONI, che<sup>27</sup> ha stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione a decorrere dall'anno 2021<sup>28</sup>.

21 Ai sensi dell' art. 16 co. 5-6 del DPCM 23.7.2020

22 Pubblicazione in base alla disciplina delle erogazioni pubbliche: La circ. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11.1.2019 n. 2 aveva chiarito che le somme ricevute a titolo di 5 per mille rientrano nell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito o portale digitale, nell'ambito della disciplina relativa alla trasparenza dei contributi pubblici per ammontare pari o superiore a 10.000,00 euro annui, introdotta dall' art. 1 co. 125 - 129 della L.4.8.2017 n. 124. Tale pubblicazione deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo. In mancanza di un proprio sito internet, la pubblicazione può avvenire sulla propria pagina Facebook o sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce. A seguito delle modifiche alla disciplina in esame apportate dall'art. 35 del DL 30.4.2019 n. 34, sono però esclusi dall'obbligo di pubblicazione i contributi "aventi carattere generale", tra i quali dovrebbero rientrare anche quelli ricevuti a titolo di 5 per mille.

23 <https://www.agenziaentrate.gov.it/index.htm?v=20210304>

24 **Per gli enti del volontariato:** <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-del-5-per-mille-2021/software-di-compilazione-contributo-del-5-per-mille-2021>

**per le ASD:** <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-del-5-per-mille-2021/procedura-di-controllo-contributo-del-5-per-mille-2021-enti-e-pa>

25 <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-del-5-per-mille-2021/enti-del-volontariato-enti-e-pa>

26 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020

27 ai sensi dell'articolo 6 dello stesso DPCM 23 luglio 2020

28 <https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html>

Per entrambe le domande (enti volontariato/ASD) la domanda contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l'ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.

### **9.1 Controllo e correzione degli elenchi iscritti per il 2021**

Per gli **enti del volontariato** l'Agenzia pubblica entro il 20.04.2021 sul proprio sito Internet gli elenchi provvisori dei nuovi iscritti. Eventuali errori nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere entro il 30.04.2021 dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate<sup>29</sup>. Il relativo elenco, "depurato dagli errori di iscrizione" segnalati sarà pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 10.5.2021.

Per le **associazioni sportive dilettantistiche** l'elenco degli enti iscritti è pubblicato dal CONI entro il 20.04.2021 sul sito [www.coni.it](http://www.coni.it). Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell'Anagrafe Tributaria. Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il 30.04.2021, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all'Ufficio del CONI territorialmente competente. L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal CONI sullo stesso sito [www.coni.it](http://www.coni.it), entro il 10.5.2021.

### **10 Comunicazione del proprio conto bancario (IBAN) - solo per i soggetti che non hanno ancora comunicato tali dati**

Per consentire l'accredito delle somme spettanti ai destinatari del 5 per mille, questi ultimi possono comunicare all'Agenzia delle Entrate le coordinate IBAN. Tale comunicazione può avvenire come segue:

- i destinatari che hanno accesso diretto alle piattaforme telematiche „Entratel“ o „Fiscoonline“ messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate possono avvalersi di apposite comunicazioni usando tali accessi;
- tutti gli altri destinatari possono utilizzare un apposito modello<sup>30</sup> da consegnare o far consegnare da soggetti a ciò delegati.

Qualora l'ente non effettui detta comunicazione o non disponga di un c/c, l'erogazione delle somme sarà effettuata, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con modalità alternative.

### **11 Destinazione del 5 per mille**

I contribuenti persone fisiche possono destinare il 5 per mille dell'IRPEF manifestando la propria scelta nella propria dichiarazione dei redditi (modelli Certificazione Unica/2021, 730/2021, Redditi PF/2021) indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario, pubblicato come descritto in questa circolare sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di scelta di un Comune può essere scelto solo quello di residenza del contribuente.

<sup>29</sup> per la Provincia di Bolzano, questa è la Direzione delle Entrate, Gerichtsplatz 2, 39100 Bolzano; ma vedi l'elenco completo delle regioni/province a questo link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale/in-ufficio/uffici-agenzia>

<sup>30</sup> [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293244/Modello+rimborsi+diversi+persone+fisiche\\_RichAccredSoggDiv\\_.pdf/3e8dd115-b3ac-f280-7c00-695beaec3d9b](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293244/Modello+rimborsi+diversi+persone+fisiche_RichAccredSoggDiv_.pdf/3e8dd115-b3ac-f280-7c00-695beaec3d9b)

## 12 Campagna di sensibilizzazione

L'ente o l'organizzazione che intende iscriversi negli elenchi del 5 per mille e intenda trarre da tale forma di finanziamento il massimo beneficio, dovrebbe sensibilizzare massicciamente la popolazione destinataria, in quanto l'ammontare del beneficio dipende esclusivamente dal comportamento che adotteranno i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Solo attraverso una mirata sensibilizzazione sarà possibile informare e convincere i contribuenti a destinare il 5 per mille per le proprie finalità.

A tale fine abbiamo predisposto una proposta che può eventualmente essere usata per sensibilizzare la popolazione. Consigliamo di pubblicare tale proposta nei mesi di aprile, maggio e giugno, in quanto è in tali mesi che i contribuenti possono effettuare la scelta nella propria dichiarazione dei redditi.

L'urgenza è data dal fatto che i lavoratori dipendenti ricevono al più tardi entro il 16.03.2021 il modello CU per l'anno 2020. Qualora tali soggetti non fossero obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, potrebbero non più fare alcuna scelta ai fini del 5 per mille se non informati tempestivamente circa tale possibilità.

Per sensibilizzare la popolazione possono essere intraprese le seguenti iniziative:


1. Organizzare la raccolta dei modelli CU per i contribuenti che non sono obbligati a presentare una dichiarazione dei redditi informando loro sulla possibilità di scegliere la destinazione del 5 per mille a favore del proprio ente e successiva consegna dei modelli CU raccolti presso le Poste o presso un centro di assistenza fiscale (CAF) o altri intermediari.
2. Pubblicazione nel bollettino del Comune circa la possibilità di scelta
3. invio di lettere a domicilio
4. Informativa contestualmente all'invio di altre comunicazioni ad. es. fatture per acqua potabile, acque reflue, rifiuti
5. Informativa in sede di pubbliche relazioni, riunioni associative e simili
6. affissioni, locandine ecc.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



### **Allegati**

Proposta di sensibilizzazione della popolazione

Modello di comunicazione e Istruzioni per gli enti del volontariato

Modello di comunicazione e Istruzioni per le Associazioni sportive dilettantistiche

## **Proposta informativa della popolazione**

### **Destinazione del 5 per mille delle proprie imposte IRPEF**

Anche quest'anno, ogni persona può destinare una quota pari al **5%** dell'Irpef a finalità di interesse sociale o simili. Tale scelta non comporta maggiori imposte ma che una parte delle imposte venga destinata a tali fini. Quindi non si pagano più imposte ma si può decidere che una parte delle stesse (il 5%) sia destinata alla finalità sociale che si intende sostenere.

La stessa scelta non è alternativa alla scelta di destinare l'8% a fini religiosi o il 2% a un partito politico.

La scelta spetta a tutti coloro che pagano imposte sui redditi, che siano percettori di un pensione, o lavoratori dipendenti o autonomi, e quindi ricevono un modello CU o presentano il modello 730 il modello Redditi PF.

### **Beneficiari**

I potenziali beneficiari sono gli enti (associazioni e organizzazioni) che sono iscritti in un elenco gestito dall'Agenzia delle Entrate o dalla competente Amministrazione oppure il proprio Comune di residenza. L'elenco citato può esser consultato su internet (es. <http://www.agenziaentrate.gov.it>).

### **Procedura**

La procedura è la stessa prevista per la destinazione dell'8% allo stato o a fini religiosi o a un partito politico.

La scelta del **5%** dell'Irpef può essere effettuata in dichiarazione dei redditi (730, RedditiPF). Qualora non venga presentata una dichiarazione dei redditi, la scelta della destinazione avviene spedendo il modello CU, in busta chiusa e senza spese, o presso un CAF (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. Redditi PF). La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

Per la scelta occorre indicare il codice fiscale dell'ente beneficiario

**Il codice fiscale del nostro Ente è il seguente .....**